

Avv. CARLO CIPRIANI
Piazza del Popolo n. 18
00187 Roma

Tel. 0695282400 - Fax n. 0695282499

Avv. ANDREA FIGLIUZZI
Viale della Libertà
89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel. 096371662 - Fax n. 0963314067

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
APPELLO CAUTELARE
E CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTI-
FICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4,
C.P.A.

per la riforma dell'Ordinanza n. 6484/2021, adottata dal Tar
Lazio – Sez. III Bis – nel Ricorso REG. RIC. N. 10411/2021

Per la Sig.ra **CATALDI Nicoletta** (C.F.: CTLNLT69S54L109Q), rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, in via disgiunta, **dall'Avv. Andrea Figliuzzi** (C.F.: FGLNDR76C14Z112Z) e dall'**Avv. Carlo Cipriani** (C.F.: CPRCRL79B15A662L) che dichiarano di ricevere tutte le comunicazioni relative al presente appello al numero di fax 0963/314067 – 06/69533800 o P.E.C. studiolegalefigliuzzi@pec.it e carlo.cipriani@pec.avvocaticipriani.com ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carlo Cipriani in 00187 Roma, Piazza del Popolo n. 18;

(Appellante)

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trstevere n. 70/a, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12.
- **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Michele Carcani n. 61, rap-

presentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12.

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – UFFICIO III – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI** - In persona del Dirigente pro tempore con sede in Bari, Via Re David n. 178/f, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12;

(Appellati)

NONCHE' AI FINI DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti attualmente inseriti nelle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., per la cdc ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, che, in virtù dell'eventuale revisione degli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dagli appellanti e quindi considerati potenziali

(CONTROINTERESSATI)

PER LA RIFORMA E/O ANNULLAMENTO

- Dell'**Ordinanza n. 6484/2021, adottata dal Tar Lazio – Sez. III Bis – nel Ricorso REG. RIC. N. 10411/2021**, depositata in data 17/11/2021, non notificata alla ricorrente, nella parte in cui ha respinto l'istanza cautelare con la quale la ricorrente chiedeva che il Tribunale Amministrativo adito volesse disporre **la sospensione** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati. In particolare, la ricorrente domandava, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dei seguenti provvedimenti impugnati:
 - **della Comunicazione di Esclusione emessa dall'U.S.P. di Bari del 25 agosto 2021**, prot. n. 22003, nella parte in cui dispone l'esclusione

della docente Cataldi Nicoletta dalle GAE della cdc ADSS – Sostengo nella Scuola Secondaria di II Grado e, contestualmente, alla revoca dell'individuazione disposta con nota AOOUSPBA n. 19479 del 02.08.2021 in riferimento all'aspirante Cataldi Nicoletta la quale era stata individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato sulla predetta cdc ADSS per la sede BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE";

- **della Comunicazione di Cancellazione Assunzione a tempo determinato** comunicata a mezzo mail in data 24.08.2021 con la quale la docente Cataldi Nicoletta veniva informata che la Sua assunzione a tempo indeterminato presso l'Istituto BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE" con decorrenza giuridica 01.09.2021 è stata cancellata dal sistema informativa del Ministero dell'Istruzione;
- per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:
- della nota **n. 20446 del 14.07.2021 del M.U.R. n. m_pi.AOODG-SINFS.REGISTROUFFICIALE.U.0020446.14-07-2021**, avente ad oggetto " GPS - specializzazione TFA sostegno agli alunni disabili nelle scuole. "Evergood Advisors Campus University", titolo conseguito all'estero (Cipro) nella parte in cui dispone ***"ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata***

l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento", nonché nella parte in cui, nello specifico dispone il rigetto delle istanze di riconoscimento del titolo conseguito all'estero per mezzo della società Unimorfe International in assenza di valutazione del titolo effettivamente conseguito dalla ricorrente all'esito della frequenza di uno specifico corso;

Nonché per l'annullamento

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti.

PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto della ricorrente all'inserimento nelle G.A.E. della c.d.c. ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, mediante l'inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento e, contestualmente, al reintegro in servizio presso l'istituto BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE" come da comunicazione di assunzione a tempo indeterminato del 09.08.2021.

PREMESSA IN FATTO

1) Con il ricorso n. 10411/2021, l'odierna appellante, chiedeva al Tar Lazio adito, **in via cautelare**, di voler disporre **la sospensione** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o conseguenti, sussistendo nella fattispecie i presupposti di gravità e irreparabilità del danno.

- **Nel merito**, gli appellanti, domandavano al Tar Lazio adito, di **DICHIARARE**

RARE l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente,

- **ANNULLARE la Comunicazione di Esclusione emessa dall'U.S.P. di Bari del 25 agosto 2021**, prot. n. 22003, nella parte in cui dispone l'esclusione della docente Cataldi Nicoletta dalle GAE della cdc ADSS – Sostengo nella Scuola Secondaria di II Grado e, contestualmente, alla revoca dell'individuazione disposta con nota AOOUSPBA n. 19479 del 02.08.2021 in riferimento all'aspirante Cataldi Nicoletta la quale era stata individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato sulla predetta cdc ADSS per la sede BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE";
- **ANNULLARE la Comunicazione di Cancellazione Assunzione a tempo determinato** comunicata a mezzo mail in data 24.08.2021 con la quale la docente Cataldi Nicoletta veniva informata che la Sua assunzione a tempo indeterminato presso l'Istituto BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE" con decorrenza giuridica 01.09.2021 è stata cancellata dal sistema informativa del Ministero dell'Istruzione;
- **ANNULLARE** per quanto di ragione i provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:
- **La nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 20446 del 14.07.2021 del M.U.R. n. m_pi.AOODGSINFS.REGISTROUFFICIALE.U.0020446.14-07-2021**, avente ad oggetto " GPS - specializzazione TFA sostegno agli alunni disabili nelle scuole. "Evergood Advisors Campus University", titolo conseguito all'estero (Cipro) nella parte in cui dispone ***"ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rappor-***

to lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento", nonché nella parte in cui, nello specifico dispone il rigetto delle istanze di riconoscimento del titolo conseguito all'estero per mezzo della società Unimorfe International in assenza di valutazione del titolo effettivamente conseguito dalla ricorrente all'esito della frequenza di uno specifico corso;

- conseguentemente **ORDINARE** all'ambito territoriale di Bari, **di procedere a rettificare le graduatorie ad esaurimento (G.A.E.);**
- conseguentemente **ORDINARE** all'ambito territoriale di Bari di procedere al reinserimento della docente CATALDI Nicoletta nelle G.A.E. per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado;
- conseguentemente **ORDINARE** all'ambito territoriale di Bari ed al Ministero dell'Istruzione di procedere al ripristino del contratto a tempo indeterminato così come da nota AOOUSPBA n. 19479 del 02.08.2021 in riferimento all'aspirante Cataldi Nicoletta la quale era stata individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato sulla predetta cdc ADSS per la sede BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE e successiva comunicazione del 06.08.2021 da parte del sistema informatizzato del Ministero dell'Istruzione;

A tale fine, nel proprio ricorso al TAR, l'odierna appellante aveva esposto,

in fatto, che: "ha conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attraverso l' Evergood Advisors Campus University, in data 18.06.2020.

Il predetto titolo, come tutti i titoli esteri, dev'essere oggetto di riconoscimento da parte del competente Ministero nello Stato in cui tale titolo dev'essere utilizzato secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Lisbona.

Una volta conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno, ha presentato apposita domanda al M.U.R. e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in ossequio al combinato disposto degli artt. 5 del Trattato di Lisbona e 2 del DPR 189/2009 i quali rimandano all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, al fine di ottenere il riconoscimento del titolo accademico non abilitante di Specializzazione al Sostegno, secondo quanto confermato da codesto On.le Tar del Lazio nella recente sentenza n. 4024 del 06.04.2021.

Successivamente, in data 30.06.2020, l'odierna ricorrente proponeva domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.A.E. per la cdc ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado.

Successivamente, in data 06.08.2021, la docente Cataldi Nicoletta riceveva comunicazione a mezzo mail dal Sistema Informatizzato del Ministero dell'Istruzione dove le veniva comunicato di essere stata individuata per l'assunzione a tempo indeterminato sulla classe di concorso ADSS – Sostegno II Grado sulla provincia di BARI con assegnazione della sede BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE" e, in data 09.08.2021 riceveva, sempre a mezzo a mail dal sistema informatizzato del Ministero dell'Istruzione, la comunicazione che la sua assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica a far

data dal 01.09.2021 era stata registrata nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione.

In data 24.08.2021 l'odierna ricorrente riceveva comunicazione a mezzo mail dal Sistema Informatizzato del Ministero dell'Istruzione dove le veniva comunicato che l'assunzione sua assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01.09.2021 presso l'Istituto BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE" era stata cancellata dal sistema informativo del ministero dell'Istruzione.

In tutto questo il M.U.R., aveva emesso la nota n. 20446 del 14.07.2021 con la quale comunicava che le istanze presentate dai cittadini italiani, **non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili** in quanto non soddisfano i requisiti formali e sostanziali per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento.

Nella medesima nota veniva specificato, altresì, che *"ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento"*.

A seguito della pubblicazione da parte della nota M.U.R. n. 20446 del 14.07.2021, **l'Ambito Territoriale di Bari, procedeva a pubblicare le note di esclusione oggi impugnata con le quali, nel richiamare la nota n. 20446 del 14.07.2021 emessa dal M.U.R, procedeva ad escludere l'odierna ricorrente dalle G.A.E.** e, contestualmente, a revocare l'individua-

zione disposta con nota AOOUSPBA n. 19479 del 02.08.2021 in riferimento all'aspirante Cataldi Nicoletta la quale era stata individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato sulla predetta cdc ADSS per la sede BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE".

1) Non è, pertanto, ragionevole né tanto meno legittimo il contenuto della nota del M.U.R. del 14.07.2021 con la quale il Ministero specificava che *"ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento"*.

2) Tuttavia, il TAR, con l'ordinanza che in questa sede si impugna, respingeva l'istanza cautelare con la seguente motivazione: *"Ritenuto che la domanda cautelare non possa trovare accoglimento atteso che il ricorso non risulta essere stato previamente notificato ad almeno un soggetto controinteressato, così come prescritto dall'art. 41, co. 2 c.p.a. ai fini dell'ammissibilità dello stesso"* (Cfr. **Allegata Ordinanza n. 6484/2021**).

DIRITTO

- L'odierna appellante propone **appello cautelare, ex art. 62 CPA**, dinanzi all'Ecc.mo Consiglio di Stato, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, riportandosi integralmente a quanto contenuto negli atti difensivi di primo grado e **insistendo per la sospensione** dell'efficacia dei provve-

dimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o conseguenti e segnatamente:

- **della Comunicazione di Esclusione emessa dall'U.S.P. di Bari del 25 agosto 2021**, prot. n. 22003, nella parte in cui dispone l'esclusione della docente Cataldi Nicoletta dalle GAE della cdc ADSS – Sostengo nella Scuola Secondaria di II Grado e, contestualmente, alla revoca dell'individuazione disposta con nota AOOUSPBA n. 19479 del 02.08.2021 in riferimento all'aspirante Cataldi Nicoletta la quale era stata individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato sulla predetta cdc ADSS per la sede BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE";
- **della Comunicazione di Cancellazione Assunzione a tempo determinato** comunicata a mezzo mail in data 24.08.2021 con la quale la docente Cataldi Nicoletta veniva informata che la Sua assunzione a tempo indeterminato presso l'Istituto BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE" con decorrenza giuridica 01.09.2021 è stata cancellata dal sistema informativo del Ministero dell'Istruzione;
- per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:
- della nota **n. 20446 del 14.07.2021 del M.U.R. n. m_pi.AOODG-SINFS.REGISTROUFFICIALE.U.0020446.14-07-2021**, avente ad oggetto " GPS - specializzazione TFA sostegno agli alunni disabili nelle scuole. "Evergood Advisors Campus University", titolo conseguito all'estero (Cipro) nella parte in cui dispone ***"ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il rico-***

noscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento", nonché nella parte in cui, nello specifico dispone il rigetto delle istanze di riconoscimento del titolo conseguito all'estero per mezzo della società Unimorfe International in assenza di valutazione del titolo effettivamente conseguito dalla ricorrente all'esito della frequenza di uno specifico corso;

* * * * *

Ciò che preme subito evidenziare è che **non sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati equivarrebbe a vanificare, comunque, l'esito dell'instaurato giudizio.** L'appellante subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile in conseguenza del fatto che, stante le prossime chiamate dalle G.P.S., vedrebbe preclusa **la possibilità di ottenere l'assunzione a tempo indeterminato finalizzata all'immissione in ruolo**, e che, in mancanza, rischierebbe addirittura di non avere un lavoro ed il sostentamento per la propria famiglia.

Sospendendo l'efficacia dei provvedimenti impugnati, invece, si tutelerebbe il diritto dell'odierna appellante.

Il provvedimento impugnato è quindi ingiusto e illogico, per i motivi che saranno meglio specificati *infra*, e la sua sospensione si pone in termini urgenti.

* * * * *

ERRORE NEL GIUDICARE DELL'ORDINANZA APPELLATA.

1) Nel corpo dell'ordinanza collegiale impugnata, il Tribunale ha rigettato la domanda di adozione di misure cautelari proposta dai ricorrenti, motivando (?) la decisione *"Ritenuto che la domanda cautelare non possa trovare accoglimento atteso che il ricorso non risulta essere stato previamente notificato ad almeno un soggetto controinteressato, così come prescritto dall'art. 41, co. 2 c.p.a. ai fini dell'ammissibilità dello stesso."*

Con tale stringata motivazione, **il Giudice amministrativo ha ritenuto di respingere la domanda cautelare senza neanche pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione alla Notifica per Pubblici Proclami richiesta ex art. 41, co. 4, c.p.a..**

Unitamente alla presentazione del ricorso, infatti, era stata presentata anche Istanza di Autorizzazione alla Notifica per Pubblici Proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a., sulla quale il Tar Lazio non si è pronunciato.

SULLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI.

Poiché si rende necessario **valutare l'effettuazione della notifica del ricorso di I Grado ad almeno uno dei soggetti controinteressati**, a tal proposito, di seguito, si esporranno, le motivazioni per i quali si tratta di una motivazione illegittima che ha spinto il Tar a respingere l'istanza cautelare.

1) Quindi, a parere del TAR, la domanda cautelare dei ricorrenti non meriterebbe accoglimento *"Ritenuto che la domanda cautelare non possa trovare accoglimento atteso che il ricorso non risulta essere stato previamente notificato ad almeno un soggetto controinteressato, così come prescritto dall'art. 41, co. 2 c.p.a. ai fini dell'ammissibilità dello stesso"*.

Non pare corretta tale valutazione.

L'odierna appellante, come è stato già osservato, aveva proposto Istanza di Autorizzazione alla Notifica per Pubblici Proclami ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio.

Orbene, la stessa ha proposto ricorso al fine di vedersi dichiarato ed accertato il diritto all'inserimento nelle G.A.E. della c.d.c. ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, mediante l'inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento e, contestualmente, al reintegro in servizio presso l'istituto BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE" come da comunicazione di assunzione a tempo indeterminato del 09.08.2021., e per tale motivo, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a., ha richiesto di essere autorizzata a notificare il ricorso per pubblici proclami **stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza.**

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, infatti, il ricorso dev'essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'eventuale revisione delle G.A.E., sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dalla stessa.

Il Tar Lazio, pertanto, avrebbe potuto anche accogliere la richiesta cautelare della ricorrente (come effettivamente ha fatto in procedimenti analoghi), **e, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, avrebbe potuto disporre l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione per pubblici proclami con pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente, che avrebbe consentito di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.**

Secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo **l'onere di integra-**

zione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso e del decreto monocratico.

Alla luce di quanto evidenziato, quindi, non è ragionevole né tanto meno legittima la reiezione dell'Istanza cautelare da parte del Tar Lazio.

* * * * *

Si evidenzia che il diritto dell'appellante all'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. va tutelato nell'immediatezza, trattandosi di docente in possesso di un titolo abilitativo conseguito all'estero in attesa di essere riconosciuto.

Il titolo estero posseduto dagli odierni appellanti soggiace al principio della **libera circolazione dei lavoratori e dell'equipollenza dei titoli**, come da **Direttiva europea 2005/36**. In particolare, *"l'esigenza cautelare prospettata dagli appellanti, ferma la clausola del possesso del conseguimento del titolo di Abilitazione all'Insegnamento o di Specializzazione sul Sostegno entro il 30 Luglio 2021 può essere soddisfatta con l'inserzione, con riserva, degli appellanti nel solo elenco aggiuntivo della I fascia delle G.P.S."*.

Come già affermato dal Consiglio di Stato, infatti, **i docenti che hanno conseguito un titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno all'estero, e che hanno chiesto al MIUR il riconoscimento del titolo, essendo in attesa del riconoscimento, devono essere inseriti con riserva nelle specifiche graduatorie per le quali hanno un valido titolo di accesso (Consiglio di Stato, sez. VI, Ordinanza n. 670 del 11/02/2019).**

Il titolo posseduto dall'odierna appellante, conseguito all'estero e in attesa di essere riconosciuto dal Ministero, deve considerarsi idoneo all'inserimento in G.A.E.

L'art. 51 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo prescrive, inoltre, il diritto di ogni uomo di partecipare, in condizioni di parità, ai sensi degli artt. 3, 51 e 97 Cost, al percorso di accesso al pubblico impiego ed al mondo del lavoro di cui all'art. 4 Cost (cfr. art. 51 e 21 della CEDU secondo cui: *"ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"*), in ragione delle capacità ed esperienze professionali acquisite.

Secondo la C.G.E., *"qualsivoglia discriminazione in tutte le situazioni che ricadano nella sfera di applicazione ratione materiae nel diritto dell'Unione (...) comprende parimenti le situazioni riguardanti le condizioni di accesso alla formazione professionale, restando inteso che tanto l'insegnamento superiore quanto quello universitario costituiscono una formazione professionale (cfr. sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione Austria)"*. Tale precedente ben si applica al caso in esame, in quanto il principio di non discriminazione non si riferisce esclusivamente alle discriminazioni dirette basate sulla cittadinanza, bensì anche a qualsiasi discriminazione indiretta e/o dissimulata (cfr., in tal senso: sentenza 18 luglio 2007, causa C-212/05, Hartmann).

Il M.I. e il M.U.R., dunque, non permettendo all'odierna appellante di mantenere l'inserimento con riserva in G.A.E., **hanno comportato così una discriminazione** tra soggetti aventi lo stesso titolo ed espletanti le medesime funzioni.

Considerato che, nelle more delle determinazioni delle Amministrazioni adite, in virtù del suddetto titolo professionale conseguito all'estero, l'odierna ricorrente è stata ammessa con riserva in G.A.E. per la classe di concorso ADSS e con i

provvedimenti impugnati, senza che nelle more fosse intervenuta alcuna determinazione in ordine alla menzionata richiesta di riconoscimento, è stata esclusa dalla predetta graduatoria in ragione del mancato riconoscimento del titolo conseguito all'estero, **per un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, senza la preventiva adozione del provvedimento che esaurisce il procedimento amministrativo cui la riserva inerisce – nella specie quello relativo alla richiesta di riconoscimento di qualifiche e titoli professionali esteri – non possa legittimamente procedersi a escludere i candidati da una graduatoria nella quale sono stati condizionatamente ammessi.**

Si impone, pertanto, che, prima di ogni ulteriore determinazione, **vi sia la necessità di una preventiva pronuncia dell'Amministrazione sul punto del richiesto riconoscimento del titolo professionale di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero, e che,** fino a tale conclusiva determinazione, **prevale l'interesse dei ricorrenti alla conservazione del posto in graduatoria acquisito per effetto della disposta ammissione con riserva.**

Il Consiglio di Stato, infatti, **con recente sentenza n. 5415/2021 del 19.07.2021** ha esplicitamente affermato che *'Le autorità di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell'interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e*

altri titoli nonché dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente.

Tale obbligo si estende a tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché all'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo, e non cessa di esistere in conseguenza dell'adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi.

Trattasi di procedura di valutazione comparativa necessaria per "consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale."

Ne deriva che l'odierna appellante, in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, ha diritto ad essere ammessa con riserva nelle G.A.E..

* * * * *

E', pertanto, manifestamente illogica, e, quindi, viziata per eccesso di potere ai sensi dell'art.3 Cost, la scelta dell'Amministrazione di:

a) discriminare l'odierna appellante escludendola dall'inserimento negli elenchi aggiuntivi della II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto **violando pa-**

lesamente il dettato costituzionale e creando una discriminazione tra soggetti muniti dello stesso titolo ed espletanti le medesime funzioni.

* * * * *

L'ORDINANZA DEL TAR E' IMMOTIVATA: VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E DELL'ART. 55/9 DEL CODICE PROCESSUALE AMMINISTRATIVO.

Non stupisce, invero, che il TAR, nell'ordinanza cautelare impugnata, dica ma non spieghi, affermi ma non motivi.

Non stupisce perché, non essendoci alcun conflitto tra le posizioni degli appellanti, non avrebbe potuto motivare tale sua decisione.

Ma ciò non toglie, chiaramente, che gli appellanti se ne dolgano.

Del resto, l'**art. 3 del Codice del Processo Amministrativo** (rubricato "dovere di motivazione e sinteticità degli atti"), al primo comma prescrive che, in generale, *"Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato"*.

Più in particolare, poi, l'**art. 55/9 del CPA**, prescrive che ***"L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso"***.

Il contenuto di tale norma non è stato rispettato dal TAR.

Leggendo l'ordinanza *de qua*, ci si avvede del fatto che l'indicazione dei profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso, sono stati del tutto omessi dal TAR. Con tale condotta, quindi, è stata violata la disposizione normativa di cui all'art. 55/9 del Codice del Processo Amministrativo.

- 1)** Quanto poi alla motivazione in ordine alla valutazione del pregiudizio, non può certo definirsi tale, la stringata considerazione per cui l'istanza

cautelare non è valutata favorevolmente dato che *“Ritenuto che la domanda cautelare non possa trovare accoglimento atteso che il ricorso non risulta essere stato previamente notificato ad almeno un soggetto controinteressato, così come prescritto dall’art. 41, co. 2 c.p.a. ai fini dell’ammissibilità dello stesso”*.

Certo è che, innanzi a un’ordinanza non motivata, quale quella impugnata, è anche difficile replicare.

Era stata, infatti, richiesta, ai fini dell’integrale integrazione del contraddittorio, l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

* * * * *

A fronte di quanto riportato, non paiono sussistere dubbi in ordine all’illegittimità dell’ordinanza impugnata, che, quindi, è ingiusta e lesiva degli interessi dell’appellante, che non può condividere le succinte argomentazioni poste a fondamento della decisione di rigetto; per tali motivi, i ricorrenti impugnano l’ordinanza n. 6484/2021 chiedendone la riforma, riportandosi integralmente al contenuto del ricorso, che deve qui intendersi integralmente trascritto ai fini dell’accoglimento del presente atto d’appello cautelare.

* * * * *

L’esclusione dell’appellante dalle G.A.E. non potrebbe essere giustificata dal richiamo alla nota n. 20446 del 14.07.2021 emessa dal M.U.R., richiamata dall’Ambito Territoriale nelle note di esclusione oggetto di impugnazione, in quanto tale nota non può essere considerata un provvedimento di diniego del titolo di Specializzazione sul Sostegno conseguito all’estero, essendo necessario che l’Amministrazione si pronunci con un provve-

dimento specifico avendo a riguardo la singola posizione di ciascun ricorrente.

L'esclusione dagli elenchi aggiuntivi dei possessori di titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia non potrebbe essere giustificata neanche dal richiamo degli artt. 1, comma 1 e 2, comma 1, del D.M. 51/2021 in quanto emessi in contrasto con la Lex Specialis, rappresentata dalla circolare ministeriale O.M. 60/2020.

Il comportamento tenuto fin d'ora dall'Amministrazione, che ha escluso l'odierna appellante, in possesso di titolo di Specializzazione sul Sostegno in attesa di riconoscimento, dall'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.A.E., **viola palesemente il suo diritto, costituzionalmente garantito, di potere accedere agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge** (art. 51 Cost.). **La nota n. 20446 del 14.07.2021** e i decreti di esclusione e risoluzione contrattuale emessi dall'ambito territoriale che la richiama, **sono stati emessi in contrasto con alla Convezione di Lisbona nonché alle disposizioni contenute nella nota a firma della Dott.ssa Folli emessa il 29.09.2020 n. 26309**, avente ad oggetto **precisazioni sulle modalità di valutazione dei titoli esteri accademici per le procedure di assunzione docenti ai fini del conferimento di incarichi di supplenza.**

* * * * *

Alla luce delle superiori premesse, dunque, devono essere dichiarate illegittime la nota n. 20446 del 14.07.2021 emessa dal M.U.R. e i decreti di esclusione e risoluzione contrattuale emessi dall'Ambito Territoriale di Bari che la richiama.

* * * * *

A questo punto possiamo affermare tranquillamente che, nella condotta dell'Amministrazione, si delinea un **eccesso di potere** – di cui si è abbondantemente trattato nel ricorso - ossia il cattivo uso del potere da parte della Pubblica amministrazione, o, come altri lo hanno definito, la scorrettezza in una scelta discrezionale, o, ancora, il vizio dell'atto che viene adottato per un fine diverso da quello prefissato dalla norma attributiva del potere.

Comunque lo si voglia definire – ci sembra più corretta la definizione di D'ALBERTI, che descrive l'eccesso di potere come una deviazione da principi generali, come la correttezza, la buona fede, la diligenza – non pare dubbia la circostanza che, nel caso in esame, l'Amministrazione appellata abbia posto in essere un comportamento ampiamente violativo dei citati principi generali e quindi con evidente eccesso di potere –ove non si ritenga l'atto dell'Amministrazione adottato in violazione della legge.

Se il ragionamento seguito dall'Amministrazione è illogico, incoerente o irragionevole, allora vuol dire che c'è eccesso di potere.

Chi scrive non ha dubbi a tale proposito.

* * * * *

PERTANTO L'APPELLANTE CONCLUDE

affinché l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito Voglia, in relazione ai vizi di legittimità enunciati (violazione di legge ed eccesso di potere) e, respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni, così decidere, **IN VIA CAUTELARE, con ordinanza emessa in Camera di Consiglio e, previa integrale riforma** dell'ordinanza del TAR Lazio, sezione III *bis*, n. 6484/2021 oggetto dell'odierno appello:

- **SOSPENDERE** l'efficacia dei provvedimenti impugnati, segnatamente:

- **della Comunicazione di Esclusione emessa dall'U.S.P. di Bari del 25 agosto 2021**, prot. n. 22003, nella parte in cui dispone l'esclusione della docente Cataldi Nicoletta dalle GAE della cdc ADSS – Sostengo nella Scuola Secondaria di II Grado e, contestualmente, alla revoca dell'individuazione disposta con nota AOOUSPBA n. 19479 del 02.08.2021 in riferimento all'aspirante Cataldi Nicoletta la quale era stata individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato sulla predetta cdc ADSS per la sede BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE";
- **della Comunicazione di Cancellazione Assunzione a tempo determinato** comunicata a mezzo mail in data 24.08.2021 con la quale la docente Cataldi Nicoletta veniva informata che la Sua assunzione a tempo indeterminato presso l'Istituto BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE" con decorrenza giuridica 01.09.2021 è stata cancellata dal sistema informativa del Ministero dell'Istruzione;
- per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:
- della nota **n. 20446 del 14.07.2021 del M.U.R. n. m_pi.AOODG-SINFS.REGISTROUFFICIALE.U.0020446.14-07-2021**, avente ad oggetto " GPS - specializzazione TFA sostegno agli alunni disabili nelle scuole. "Evergood Advisors Campus University", titolo conseguito all'estero (Cipro) nella parte in cui dispone ***"ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti,***

non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento", nonché nella parte in cui, nello specifico dispone il rigetto delle istanze di riconoscimento del titolo conseguito all'estero per mezzo della società Unimorfe International in assenza di valutazione del titolo effettivamente conseguito dalla ricorrente all'esito della frequenza di uno specifico corso;

- Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio da distrarre al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
- Si chiede che la segreteria dell'Ecc.mo Consiglio di Stato adito Voglia trasmettere l'eventuale decisione positiva con la possibile urgenza alla Segreteria della Sezione Terza *bis* del Tar Lazio, affinché venga fissata l'udienza di merito del ricorso R.G. n. 10411/2021.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

- Ordinanza appellata n. 6484/2021, Tar Lazio, Sezione III Bis;

Documenti prodotti avanti al TAR LAZIO:

- Copia Ricorso al TAR;
- **Comunicazione di Esclusione** emessa dall'U.S.P. di Bari del 25 agosto 2021;
- **Nota AOOUSPBA n. 19479 del 02.08.2021** emessa dall'U.S.P. di Bari;
- **Comunicazione di Conferma Sede ai fini dell'immissione in ruolo** comunicata a mezzo mail in data 06.08.2021;
- **Comunicazione di Assunzione a tempo indeterminato** comunicata

a mezzo mail in data 06.08.2021;

- **Comunicazione di Cancellazione Assunzione a tempo indeterminato** comunicata a mezzo mail in data 24.08.2021;
- Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 20446 del 14.07.2021;

Si chiede, sin d'ora, che il Consiglio di Stato adito acquisisca tutta la documentazione amministrativa, relativa ai provvedimenti impugnati, esistente presso l'Amministrazione resistente e non in possesso dei ricorrenti.

Si dichiara che il presente ricorso avverso ordinanza cautelare è esente dal pagamento del Contributo Unificato.

Serra San Bruno/Roma, 13.01.2022

Avv. Andrea Figliuzzi

Avv. Carlo Cipriani

**ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO ISTANZA
CAUTELARE MONOCRATICA *INAUDITA ALTERA PARTE* EX ARTT. 56 E
57 D.LGS. 2/7/2010 N. 104.**

Come si è rilevato, nella fattispecie oggetto del presente appello sussistono, indiscutibilmente, entrambi i presupposti di legge (*fumus boni iuris e periculum in mora*) per confidare nell'accoglimento della domanda cautelare.

La sussistenza del *fumus boni iuris* deriva, invero, da tutto quanto sopra ampiamente argomentato e al quale integralmente ci si riporta.

SUL *PERICULUM IN MORA*

Presupposto indefettibile per ottenere l'invocata misura cautelare è l'esistenza di un pregiudizio ingiusto, grave e irreparabile, con la conseguente necessità che

si adottino provvedimenti interinali.

Nel caso di specie appare assolutamente evidente tale esigenza e, per tale ragione, la scrivente difesa chiede, in via cautelare, che **la Comunicazione di Esclusione** emessa dall'Ambito Territoriale di Bari in data 25.08.2021, **la Comunicazione di Cancellazione Assunzione a tempo determinato** comunicata a mezzo mail in data 24.08.2021, **la nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021 n. 20446 siano immediatamente sospesi.**

Si chiede, pertanto, l'accoglimento del presente appello, chiedendosi che il Consiglio di Stato adito Voglia **SOSPENDERE la Comunicazione di Esclusione** emessa dall'Ambito Territoriale di Bari in data 25.08.2021, **la Comunicazione di Cancellazione Assunzione a tempo determinato** comunicata a mezzo mail in data 24.08.2021, **la nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021 n. 20446.**

Il presupposto perché possa essere accordata questa tutela è la *"estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio"*: da tanto discende la necessità che il provvedimento richiesto sia emesso *inaudita altera parte* al fine di assicurare la pienezza e la effettività della tutela giurisdizionale richiesta.

SULL'URGENZA DEL PROVVEDERE

L'urgenza del riconoscimento del diritto dei ricorrenti è di solare evidenza, sol che si pensi che **qualora non le fosse consentito di essere reinserita nelle G.A.E. e, contestualmente, essere reintegrata in servizio, la stessa resterà priva della tanto agognata immissione in ruolo nonché di quello stipendio che costituisce per Lei l'unica fonte di reddito e dunque di sostentament.**

È evidente, quindi, che negare all'odierna appellante la possibilità di continuare a insegnare e aspirare ad ottenere l'immissione in ruolo comporterebbe, per la stessa, un **gravissimo e irreparabile danno**.

Infatti, in mancanza della misura cautelare monocratica, si verificherebbe in capo all'odierna appellante un pregiudizio irreparabile, **negandole l'inserimento nelle G.A.E. e vedere svanita l'attribuzione dell'incarico a tempo indeterminato per la copertura dei posti di sostegno vacanti e disponibili, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 22.07.2021 n. 106.**

Il protrarsi della situazione prospettata per il tempo necessario alla tutela in via ordinaria del diritto dell'odierna appellante non può quindi trovare alcuna riparazione per equivalente, cosicché **ogni forma di tutela fatta valere per le vie ordinarie risulterebbe intempestiva** e, di fatto, **pregiudicherebbe in modo irreparabile il diritto della medesima** a poter continuare a insegnare.

Nel caso di specie, infatti, è facilmente comprensibile come il pregiudizio subito dall'appellante sia gravissimo e irreparabile, in quanto la perdita definitiva della possibilità di insegnare comporterebbe l'impossibilità per la stessa di continuare a svolgere il proprio lavoro.

Da tutto quanto sopra, risulta di solare evidenza come il danno prodotto nei confronti dell'appellante sia gravissimo e irreparabile.

In ciò si evidenziano ancor più **l'imminenza e l'attualità del pregiudizio**. La migliore dottrina ritiene invece che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implichi che «l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento

d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato» (Montesano 1955, 79). Non è dunque sussistente, nel caso in esame, una mera remota possibilità di un pregiudizio al diritto cautelando; al contrario, **il danno alla professionalità dell'odierna appellante incombe con vicina e alta probabilità.**

Nessun dubbio residua, quindi, circa la sussistenza del "*periculum in mora*" che è insito nella situazione descritta, la quale reclama **una pronuncia il più possibile celere**, quale solo la procedura instaurata può garantire.

Con vittoria delle spese di lite anche della presente fase cautelare ed attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.

Si chiede che la segreteria dell'Ecc.mo Consiglio di Stato adito Voglia trasmettere l'eventuale decisione positiva con la possibile urgenza alla Segreteria della Sezione Terza *bis* del Tar Lazio, affinché venga fissata l'udienza di merito del ricorso R.G. n. 10411/2021.

Serra San Bruno/Roma, il 13.01.2022

Avv. Andrea Figliuzzi

Avv. Carlo Cipriani

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI

PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

Come già rappresentato al giudice di prime cure, le censure contenute nel presente ricorso in appello, potrebbero interessare tutti i docenti figuranti nelle G.A.E. e negli elenchi aggiuntivi dell'Ambito Territoriale di Bari convenuto in giudizio passibili di

essere pregiudicati dall'eventuale inserimento dall'odierna appellante nelle suddette graduatorie.

Per l'effetto, il numero dei soggetti potenzialmente interessati agli atti del giudizio ha reso e rende di fatto impossibile l'esecuzione delle numerose notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto conto anche della difficoltà a reperire residenze ovvero domicili certi dei contro interessati, con conseguente incertezza del buon esito della notifica. La notifica del presente appello nei modi ordinari è impraticabile, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei contro interessati.

Tutto ciò premesso, **i sottoscritti difensori ripropongono in questa sede formale istanza, affinché l'Ecc.mo Presidente Voglia autorizzare la notifica del presente appello per pubblici proclami, ex art. 41, comma 4, c.p.a., tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti).**

Serra San Bruno/Roma, 13.01.2022

Avv. Andrea Figliuzzi

Avv. Carlo Cipriani